

Conflitto Russia/Ucraina

Sesto pacchetto di sanzioni verso la Russia: blocco al petrolio

In data 3 giugno 2022 è stato adottato il Regolamento UE 2022/879 che, andando a modificare il Regolamento UE 2014/833, introduce il “**sesto pacchetto**” di sanzioni europee adottate nei confronti della Federazione russa. Le nuove limitazioni andranno a colpire le importazioni di petrolio russo, ad ampliare la lista di prodotti “quasi dual use”, vietando l’export di numerosi prodotti chimici, e a stabilire il divieto di fornire di fornire assistenza contabile, fiscale e amministrativa gestionale a persone fisiche o giuridiche stabilite in Russia.

A partire dal 4 giugno 2022, pertanto, è vietato agli operatori europei di concludere contratti di fornitura aventi ad oggetto i prodotti petroliferi indicati nell’allegato XXV del Reg. UE 2022/833. Fino al 5 dicembre 2022 sarà tuttavia ancora possibile importare petrolio greggio russo in adempimento a contratti conclusi in precedenza al 4 giugno 2022 o per operazioni *una tantum*, anche se sarà obbligatorio notificare alla Commissione europea l’esecuzione del nuovo contratto entro dieci giorni dalla sua conclusione. In caso di importazioni di petrolio raffinato, invece, il termine ultimo per l’importazione è individuato nel 5 febbraio 2023.

Non risultano essere incluse nei divieti le importazioni di petrolio greggio proveniente dagli oleodotti diretti verso l’Unione europea.

La Commissione europea ha previsto delle esenzioni, stabilendo speciali tempistiche per l’introduzione del blocco all’import nei confronti di Bulgaria, Repubblica Ceca e Croazia.

Sotto il profilo operativo, sono quindi oggetto di divieto esclusivamente i prodotti russi, non essendo prevista alcuna restrizione per prodotti petroliferi provenienti da Paesi terzi che si limitano a transitare sul territorio russo. Il Regolamento UE 2022/879 prende in considerazione le triangolazioni intra-UE, vietando che i prodotti importati siano poi successivamente esportati verso altri Paesi dell’Unione europea, aggirando le sanzioni.

Sono previste anche delle modifiche alle sanzioni precedentemente stabilite, nonché l’introduzione di nuovi divieti nella prestazione di servizi.

È stato previsto un generale divieto di fornire servizi di assistenza contabile, tributaria o di revisione dei conti, nonché attività amministrativa o di pubbliche relazioni, verso il governo russo o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia qualsiasi attività, sia in forma diretta che indiretta. Sono fatte salve le obbligazioni derivanti da un contratto concluso in precedenza al 4 giugno 2022, purché siano adempiute entro il 5 luglio 2022.

Importante è l’aggiunta tra i prodotti quasi dual-use, ritenuti come strategici per la crescita militare russa, di numerosi prodotti chimici elencati nell’allegato VII del Regolamento 2014/833. Sono state poi integrate con diversi istituti di credito e con nuove persone fisiche le *black list* dei soggetti inclusi nelle sanzioni soggettive UE.

Fonte: Studio Armella & Associati – 9 giugno 2022